CAMERA DEI DEPUTATI N. **3090**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale, in materia di conferimento delle qualifiche di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai componenti delle compagnie barracellari nella regione Sardegna

Presentata il 3 settembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La regione autonoma della Sardegna esercita precise prerogative costituzionali in materia di vigilanza locale e rurale, ereditate dall'articolo 3, lettera *c)*, del proprio statuto speciale, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successivamente definite dal primo comma dell'articolo 12 delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. All'interno di questa cornice di autonomia, l'amministrazione isolana sostiene e sviluppa l'attività delle compagnie barracellari. Queste storiche istituzioni affondano le proprie radici nel regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, e trovano oggi la loro compiuta disciplina organizzativa e operativa nella legge regionale 15 luglio 1988, n. 25.

La legislazione sarda governa interamente le procedure di costituzione dei corpi e l'arruolamento del personale. Sotto il profilo delle funzioni di polizia giudiziaria, l'articolo 57, commi 2 e 3, del codice di procedura penale comprende implicitamente i barracelli nella categoria delle guardie comunali e campestri. Di conseguenza, essi assumono lo *status* di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Tale impostazione ha trovato riscontro nei pareri espressi dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia (con le note n. 5351 dell'8 settembre 2011 e n. 12194 del 12 dicembre 2016) e trova d'accordo anche il Ministero dell'interno (come formalizzato nella nota n. 557 del 1° dicembre 2016).

La missione tradizionale delle compagnie si concentra sul contrasto e sulla prevenzione dell'abigeato, che colpisce duramente il patrimonio zootecnico e l'equilibrio economico dei territori rurali e che

costituisce una circostanza aggravante del delitto di furto ai sensi dell'articolo 625, n. 8), del codice penale. A questa funzione primaria, la legge regionale n. 25 del 1988 affianca estese responsabilità di vigilanza ambientale: i barracelli intervengono nel monitoraggio degli scarichi e nello smaltimento dei rifiuti, operano in sinergia con gli enti statali e regionali per la salvaguardia del patrimonio idrico, forestale e silvopastorale, vigilano sui parchi e sulle riserve protette, controllano le attività venatorie e ittiche e offrono un contributo cruciale nella campagna antincendi.

L'investitura come agenti e ufficiali di polizia giudiziaria abilita pienamente i barracelli all'esercizio dei poteri delineati dall'articolo 55 del codice di procedura penale. Essi sono tenuti a raccogliere notizie di reato, a bloccare il protrarsi di condotte illecite, a individuare i responsabili e a porre in sicurezza le fonti di prova indispensabili per la corretta applicazione della legge penale.

La rilevanza pubblica del loro ruolo trova conferma nel regime previsto in materia di pubblica sicurezza. Già l'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, assimilava le guardie campestri e comunali agli agenti di pubblica sicurezza. Per i barracelli, l'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza avviene, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, mediante decreto del prefetto, emesso su richiesta dell'amministrazione interessata (e, in particolare, del sindaco), previa verifica dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 4-*bis* del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'effettivo ingresso in servizio è subordinato al solenne giuramento previsto dall'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, mentre l'atto prefettizio stabilisce anche l'esatta tipologia di armamento autorizzato per lo svolgimento delle mansioni, in linea con l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979.

Le qualifiche rivestite conferiscono inoltre agli operatori la titolarità dei poteri di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni amministrative, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25 del 1988, in combinato disposto con i commi primo e secondo dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre, su specifica richiesta formale rivolta al sindaco, le compagnie cooperano regolarmente con le Forze di polizia dello Stato in attività dirette alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Lo spazio d'azione istituzionale è ordinariamente circoscritto entro i confini del comune di appartenenza. L'estensione territoriale è consentita esclusivamente in due scenari tassativi: l'inseguimento di sospettati colti in flagranza di reato oppure il supporto operativo alle forze dell'ordine statali per specifiche esigenze di ordine pubblico.

Nonostante i consolidati orientamenti dei ministeri competenti confermino la riconducibilità dei barracelli ai soggetti indicati all'articolo 57, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale, permangono sul territorio isolati casi di disallineamento interpretativo. Alcuni uffici periferici continuano a non riconoscere tali prerogative, provocando gravi incertezze applicative e penalizzando l'efficacia dell'azione sul campo.

Questo intervento legislativo mira a superare definitivamente ogni dubbio interpretativo, introducendo una disposizione espressa che blindi le funzioni dei barracelli e garantisca omogeneità d'azione. La modifica proposta vuole riformulare l'articolo 57, comma 2, lettera *b)*, del codice di procedura penale, inserendo formalmente i componenti delle compagnie barracellari tra i soggetti titolari di funzioni di polizia giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *b)* i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, quando sono in servizio, le guardie delle province e dei comuni nonché i componenti delle compagnie barracellari ».



19PDL0212890